Comune di
Fontanafredda

Via Puccini n. 8 33074 Fontanafredda (Pordenone) Tel. 0434 567611
www.comune.fontanafredda.pn.it info@comune.fontanafredda.pn.it comune.fontanafredda@certgov.fvg.it
C.F. e Partita IVA 00162440937

ORIGINALE

AREA 6 - AMBIENTE

ORDINANZA N. 21
del 22-05-2020

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA DISINFESTAZIONE ED IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FONTANAFREDDA

Richiamata l'ordinanza n° 34/2018 *"Ordinanza - provvedimenti per la disinfestazione ed il contenimento delle zanzare nel territorio del comune di Fontanafredda"* in vigore dal 30 agosto 2018.

Considerato che la presenza e diffusione delle zanzare interessa la totalità del territorio comunale, come rilevato dal monitoraggio eseguito negli anni da più Enti Pubblici (A.A.S. n°5 "Friuli Occidentale" (ora AsFO) - Dipartimento di Prevenzione in collaborazione con l'Università di Udine e l'Istituto Zooprofiliattico Sperimentale delle Venezie);

Rilevato che negli anni scorsi il territorio del Friuli Venezia Giulia, come altre parti della penisola italiana, è stato oggetto di colonizzazione più o meno diffusa e massiccia, anche di altri tipi di zanzare del genere Aedes quali: Aedes Albopictus (zanzara Tigre), Aedes Koreicus (zanzara Coreana), Aedes Japonicus (zanzara Giapponese), portatrici di virosi quali Chikungunya, Dengue, Encefalite Giapponese e Zika Virus;

Dato atto che in molti Comuni della Destra Tagliamento vi è la presenza storica della zanzara comune (Culex Pipiens Molestus) portatrice di virosi quale West Nile e che la stessa tende a diffondersi anche in quei territori che fino a pochi anni fa non ne erano interessati;

Tenuto conto del disagio provocato dall'infestazione di questo insetto fortemente aggressivo nei riguardi della popolazione al punto di poter compromettere la qualità della vita nella stagione estiva quando, per condizioni climatiche, è necessaria l'apertura di porte e finestre ed è anche consuetudine utilizzare gli spazi aperti destinati a verde pubblico e privato;

Considerato ancora che:

- per contenere l'infestazione delle zanzare, il Comune di Fontanafredda provvede, per il periodo estivo, alla disinfestazione antilarvale dei tombini e caditoie presenti lungo le vie pubbliche e i fossati con presenza di acqua stagnante, nelle aree di pertinenza delle scuole comunali e nei parchi pubblici;
- per contenere l'infestazione si rende necessario organizzare, come per gli anni passati, una campagna di prevenzione finalizzata al controllo ed alla disinfestazione anche delle aree private al fine di garantire l'efficacia della campagna stessa e di tutelare l'ambiente, l'igiene e la salute delle persone da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione stessa;

Rilevato che le larve delle zanzare si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso, ove vengono deposte le uova, quali raccolte d'acqua, tombini, caditoie, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, copertoni, pneumatici usati, fogli di nylon, buste di plastica, fossati, rogge, scoli pubblici, ecc.;

Considerato infine che la presenza di erba alta e sterpaglie favorisce l'annidamento delle zanzare adulte e che quindi è necessario provvedere al loro sfalcio periodico;

Ritenuto di adottare adeguate misure atte a prevenire e contenere l'infestazione delle zanzare del genere Aedes e tutelare la salute e l'ambiente;

Vista la Legge 24.11.1981, n° 689 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 50 del D.L.vo 18.08.2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 7 della Legge Regionale 12/02/2003, n. 4;

ORDINA

alla cittadinanza, nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31 ottobre:

- di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, pneumatici usati, bottiglie, sottovasi e simili, collocati nei cortili e nei terrazzi delle abitazioni;
- di procedere, nel caso di oggetti che si trovano in proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli impermeabili o con coperchi in modo da evitare accumuli di acque stagnanti a seguito di piogge;
- di svuotare, almeno ogni cinque giorni, contenitori di uso comune, come secchi, ciotole per l'acqua degli animali, sottovasi, annaffiatoi, ecc.;
- di eliminare pneumatici usati e contenitori inutili come barattoli, lattine, ecc., affinché non si accumuli acqua e si eviti la formazione di ristagni;
- di coprire accuratamente con zanzariere o con teli, tutti i contenitori inamovibili quali ad esempio vasche, bidoni serbatoi per l'irrigazione di giardini e orti;
- di prevedere, nel caso di fontane ornamentali o di laghetti artificiali, l'eventualità di introduzione di pesci che si nutrono di larve di zanzare (come ad esempio pesci rossi, gambusie ecc.);
- di trattare periodicamente l'acqua nei tombini e nelle caditoie, presenti in giardini e cortili delle aree private, con specifici prodotti larvicidi (generalmente disponibili nelle agrarie e nelle farmacie) oppure avvalendosi di Imprese di disinfestazione autorizzate;
- di tenere sgombri i cortili e le aree aperte, da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere provvedendo al regolare sfalcio dell'erba;
- di prosciugare, in ogni luogo, le acque stagnanti che sono causa di insalubrità;
- mantenere in perfetto stato di pulizia ed efficienza i fossati e gli scoli dell'acqua, anche con adeguati sfalci della vegetazione spontanea, ai fine di evitare ristagni di acqua o lenti deflussi della stessa;

ORDINA ALTRESI':

nel medesimo periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31 ottobre:

- alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo di provvedere a mantenere in stato di perfetta efficienza tutti gli impianti e i depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna;
- ai Consorzi e agli Enti che gestiscono comprensori e ai proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche degli eventuali focolai larvali; particolare cura dovrà aversi nei lavatoi, nelle fontane dei cortili e delle terrazze, nelle vasche ed in qualsiasi altro manufatto affinché si eviti il ristagno dell'acqua;
- ai responsabili dei cantieri fissi e mobili che dovranno provvedere agli stessi obblighi sopra riportati per quanto riguarda le raccolte d'acqua temporanee (fosse di sterro, vasconi, depositi di attrezzature e materiali a cielo aperto, ecc.);
- ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, cigli stradali, di curare la manutenzione dei corsi d'acqua, fossati, rivi e scolatoi onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse; di mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua; di eliminare le eventuali sterpaglie;
- a tutti i conduttori di orti e di appezzamenti di terreno, di privilegiare l'annaffiatura diretta o con contenitore, da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso; di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia; di chiudere con coperchio a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;
- a tutti i proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di recupero dei rifiuti e vivai, di adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe ed avvallamenti ed altri. Qualora non siano applicabili tali provvedimenti, si dovrà provvedere a trattamenti di disinfestazione periodici dei potenziali focolai larvali;
- a tutti coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedano o detengano, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, di attenersi ai comportamenti sopra riportati ed inoltre di provvedere a propria cura a:
  - eliminare, correttamente, i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
  - disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
  - procedere alla disinfestazione dei depositi di pneumatici privi di copertura nel periodo compreso tra il 1 marzo fino al 31 ottobre a intervalli massimi di dieci giorni, in proprio utilizzando appositi insetticidi (sono suggeriti quelli a base di piretroidi) acquistabili presso le rivendite specializzate oppure rivolgendosi a ditte terze specializzate nella disinfestazione (altre scadenze temporali sono riportate nell'etichetta del prodotto utilizzato).

AVVERTE

È ritenuta di estrema importanza la collaborazione dei cittadini e dei soggetti sopra citati. Affinché l'attività di disinfestazione effettuata dal Comune non sia vanificata, viene data particolare rilevanza all'esibizione della prova di avvenuta disinfestazione da parte dei privati (scontrini fiscali, ricevute, fatture, attestazioni, ecc.).

Restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative ove già sancito da leggi e altri regolamenti vigenti, la responsabilità per eventuali inadempienze sarà, ai sensi del combinato disposto

dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dell'art. 7 della Legge Regionale F.V.G. 12.02.2003 n. 4 e del vigente "Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco ed a quelle dei dirigenti/responsabili di settore" punita nella misura non inferiore a Euro 25,00 e non superiore a Euro 500,00 o in subordine si applica l'art. 650 del Codice Penale "inosservanza delle disposizioni dell'Autorità".

La sanzione sarà altresì imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile. Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981, si applica quanto ivi previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

DISPONE

- Il Corpo di Polizia Locale, è incaricato delle attività di controllo dell'esecuzione del provvedimento. La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione o dell'eventuale esibizione di una confezione di prodotto larvicida o della ricevuta di avvenuto trattamento rilasciato da impresa specializzata;

- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite e affissione all'Albo Pretorio on line;

- il presente provvedimento sostituisce l'ordinanza n° 34/2018 del 30 agosto 2018;

- il presente provvedimento diviene efficace dalla data di pubblicazione e rimane valido per tutti gli anni successivi e comunque fino alla revoca dello stesso.

Chiunque ne abbia interesse, come previsto dall'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Friuli Venezia Giulia, entro il termine di 60 giorni, dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Fontanafredda;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale on line.

Pegolo Michele

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa